



CONFEDILIZIA INFORMA

Sicurezza sul lavoro e portieri. La Sede centrale della Confedilizia ha fornito alle Associazioni territoriali aderenti nonché agli iscritti al Registro nazionale amministratori precise istruzioni circa l'applicazione della previsione – contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro – in forza della quale ai lavoratori ai quali si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali (DPI) in relazione alle effettive mansioni assegnate. (Cn. 03/09)

Detrazione del 20% per l'acquisto di mobili. Il decreto-legge 10.2.2009, n. 5 (in corso di conversione) ha previsto – in favore di coloro che usufruiscono della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali e iniziati a partire dall'1.7.2008, a fronte di spese sostenute da tale data – una detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica (esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazioni) nonché di apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. (Cn. 03/09)

Uso illegittimo della cosa comune. “In tema di uso della cosa comune secondo i criteri stabiliti nel primo comma dell'art. 1102 cod.civ., lo sfruttamento esclusivo del bene da parte del singolo che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri non è riconducibile alla facoltà di ciascun condòmino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo in quanto il principio di solidarietà cui devono essere informati i rapporti condominiali richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione”. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 17208/2008, inedita) (Cn. 03/09)

Dati catastali richiesti dai gestori di servizi, c'è il Servizio di visure on-line. I gestori di energia, acqua, telefonia e gas stanno richiedendo in questo periodo agli utenti la fornitura dei dati catastali, a norma dell'art. 1, comma 333, legge n. 311/2004 (legge Finanziaria per il 2005). Chi non disponesse dei dati relativi agli immobili interessati può rivolgersi, per ottenerli, all'apposito Servizio visure catastali on-line, istituito presso le Associazioni locali della Confedilizia. (Cn. 03/09)

Quando il conduttore è responsabile. “Il conduttore, ai sensi dell'art. 1588 cod. civ., risponde verso il locatore del deterioramento

della cosa locata qualora non dia la prova dell'esistenza di causa a lui non imputabile; tale principio può essere derogato nel caso in cui il fattore determinante il danno riguardato strutture o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità dello stesso conduttore ed estranei, pertanto, alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza”. Lo ha precisato la Cassazione nella sua sentenza n. 20434/2008, inedita. (Cn. 03/09)

REGIONE PIEMONTE: BONUS PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

La Regione Piemonte prevede di riservare complessivi € 51.500.000 per finanziare una forma di sostegno economico che contribuisca ad alleviare le spese sostenute per l'assistenza domiciliare ad invalidi ed anziani non autosufficienti. La non autosufficienza o l'invalidità permanente grave saranno rispettivamente accertate dalle competenti Unità di Valutazione Geriatrica ed Unità di Valutazione Handicap, al fine di determinare l'entità della compartecipazione al costo delle prestazioni di assistenza di natura domiciliare (c.d. “Piano Assistenziale Individuale”), definendo il livello di necessità assistenziali del richiedente secondo una classifica di bassa, media, o medio-alta intensità, in base alla quale sarà proporzionata la sovvenzione da erogare.

È stato stabilito che i Piani Assistenziali Individuali devono avere un tetto massimo di spesa fino ad € 800 mensili per le basse intensità assistenziali, fino ad € 1.100 mensili per le medie intensità assistenziali e fino ad € 1.350 mensili per le medio-alte intensità assistenziali (in quest'ultimo caso elevabili fino ad € 1.640, se l'assistito sia privo di rete familiare). Sono prevalentemente tre i modelli di assistenza, peraltro integrabili fra loro, presi in considerazione per la concessione dei fondi stanziati, che prevedono la possibilità di ricorrere alla collaborazione di familiari e/o conviventi, oppure, di volontari affidatari accreditati, o, ancora, di assistenti familiari (badanti).

Nei casi in cui il Piano Assistenziale Individuale preveda l'attività di un assistente familiare, questo dovrà obbligatoriamente risultare assunto con regolare contratto che applichi il CCNL del lavoro domestico, dal quale verrà ricavato il numero delle ore di lavoro mensili ed il relativo costo, che sarà per il 50% (componente sanitaria) a carico dell'A.S.L. e per il restante 50%

NELLE PAGINE SUCCESSIVE PUBBLICHIAMO LA NUOVA VERSIONE DEL MOD. COLD-ASS

(componente sociale) a carico dell'utente e/o, in base al reddito del beneficiario, a carico degli Enti di Gestione delle funzioni socio-assistenziali da individuare per ogni distretto.

Qualora il beneficiario sia titolare di Indennità di Accompagnamento, questa andrà utilizzata per la copertura della componente sociale. Per il calcolo della quota a carico dell'utente, si prenderanno a riferimento soltanto il reddito e il patrimonio dell'interessato e non quelli del nucleo familiare.

MODD. COLD-ASS E COLD-VAR NUOVA VESTE GRAFICA

segue dalla 1ª pagina

- ore e di quella **mensile** per i lavoratori conviventi sono alternative;
- l'importo non deve comprendere né la quota pertinente alla tredicesima, né l'indennità di vitto e alloggio;
- nella compilazione del Mod. COLD-VAR è obbligatorio riempire soltanto la sezione 1, in quanto necessaria per l'individuazione del rapporto di lavoro, mentre, delle altre sezioni si deve compilare soltanto quella per la quale si comunica la variazione o la cessazione;
- i campi della sezione 6 di tale modulo relativi ai dati del rapporto di lavoro devono essere compilati esclusivamente se modificano quelli comunicati in precedenza.

Inoltre l'INPS rende noto che è possibile annullare un rapporto di lavoro non instauratosi dopo la preventiva comunicazione, entro i 5 giorni successivi dalla data prevista di inizio rapporto, informando l'INPS in forma scritta o per telefono tramite il Contact Center.